

TI_GERICHTE 17.2014.106 vom 2. Februar 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-02-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2014.106

FR: TI_GERICHTE 17.2014.106 du 2 février 2015

IT: TI_GERICHTE 17.2014.106 del 2 febbraio 2015

Regeste

Guida nonostante revoca della licenza di condurre (art. 95 cpv. 2 LCStr). Errore sull'illiceità (art. 21 CP)

Erwägungen

E. 2

febbraio 2015/mi In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte di appello e di revisione penale composta dai giudici: Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio segretario: Orio Filippini, vicecancelliere nell'ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico ed ora sedente per statuire nella procedura d'appello avviata con annuncio del 2 aprile 2014 da AP 1 rappr. dallDI 1 contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 2 aprile 2014 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 28 aprile 2014) richiamata la dichiarazione di appello 16 maggio 2014; esaminati gli atti; preso atto che - il 30 marzo 2012 AP 1 è stato sorpreso mentre circolava in territorio di _____ a una velocità eccedente di 27 km/h (già dedotto il limite di tolleranza) il limite vigente di 80 km/h. Nei suoi confronti è stato avviato un procedimento amministrativo, terminato - in forza dell'aggravante della recidiva (tre decisioni di revoca della licenza di condurre per eccesso di velocità tra il 2006 e il 2010) - con la revoca della licenza di condurre veicoli a motore a tempo indeterminato. Nella relativa decisione del 16.08.2012 si legge che "nessun riesame verrà concesso prima del mese di agosto 2014" e che "la riammissione alla guida è subordinata al superamento di un esame psico-tecnico a cura dello psicologo del traffico" (risoluzione 16.08.2012 dell'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione, AI 1). Sulla possibilità di condurre veicoli a motore delle categorie speciali durante il periodo di revoca la decisione è silente; - il 16 aprile 2013 AP 1 è stato fermato e controllato dalla Polizia cantonale a _____ (località _____), mentre circolava alla guida del carro a motore agricolo, marca Suzuki, targato _____. Richiesto dagli agenti di esibire la licenza di condurre, AP 1 ha comunicato di non esserne in possesso poiché oggetto di una decisione di revoca (rapporto d'infrazione LCSTR del 20.04.2013, AI 1, pag. 1; PS 19.04.2013, AI 1, pag. 2). Accertato che egli non possedeva nemmeno l'autorizzazione speciale necessaria per circolare a bordo di un veicolo agricolo, nei suoi confronti è stato avviato un procedimento penale per guida nonostante revoca della licenza di condurre (art. 95 LCStr); - interrogato dalla polizia, AP 1 ha spiegato di essersi messo alla guida del carro a motore agricolo in buona fede poiché sia il suo avvocato che la Sezione della circolazione l'avevano rassicurato dicendogli che egli aveva il diritto di condurre veicoli a motore agricoli (PS 19.04.2013, AI 1, pag. 2): "Dopo che mi è stata revocata la licenza di condurre ho fatto domande al mio avvocato DI 1, il quale ha anche fatto ricorso sulla decisione di revoca se potessi condurre ciclomotore o altro. La sua risposta è stata che potevo condurre il veicolo

agricolo essendo titolare di due aziende agricole. (...) Inoltre da parte mia ho contattato telefonicamente l'Ufficio della circolazione di Camorino per chiedere conferma di quanto mi era stato comunicato dal mio avvocato. Anche lì mi è stato comunicato che potevo regolarmente circolare con questo veicolo. In buona fede ho acquistato il carro a motore agricolo e mi sono messo alla guida. Preciso che il mezzo è stato acquistato nel mese di gennaio 2013 e da circa il mese di marzo ho iniziato a circolare" (PS 19.04.2013, AI 1, pag. 2); - AP 1 ha aggiunto di avere, poi, inoltrato - successivamente al controllo del 16 aprile 2013 - formale richiesta scritta alla Sezione della circolazione per ottenere l'autorizzazione per condurre veicoli agricoli, ricevendo però risposta negativa: " Nel verbale di polizia ho dichiarato di aver scritto una lettera all'avv. _____ per chiedere l'autorizzazione a condurre la categoria G. Questa lettera è stata fatta dopo essere stato fermato dalla polizia il 16 aprile 2013. Pochi giorni dopo ho ricevuto la risposta negativa dell'avv. _____" (verbale di interrogatorio dell'imputato, allegato al verb. dib. di primo grado, pag. 1; cfr, anche, PS 19.04.2013, AI 1, pag. 2); - con decreto d'accusa 24 giugno 2013 (AI 8), il procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 autore colpevole di guida senza autorizzazione per aver ripetutamente condotto il veicolo agricolo Suzuki targato _____, sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente autorità amministrativa in data 16.08.2012, per un periodo di tempo indeterminato. In applicazione della pena, il PP ha proposto la condanna di AP 1 alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere di fr. 360.- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, oltre che alla multa di fr. 600.- e al pagamento di tasse e spese giudiziarie; - avverso tale DA, AP 1 ha interposto tempestiva opposizione (AI 9); - interrogato dal pretore al dibattimento di primo grado, AP 1 ha ribadito le sue precedenti dichiarazioni, precisando di aver chiesto informazioni non solo al suo avvocato e alla Sezione della circolazione di Camorino, ma di essersi rivolto - su consiglio dell'avvocato - anche a tale _____, persona che si era trovata in una situazione analoga alla sua e che l'avrebbe a sua volta rassicurato sulla possibilità di condurre mezzi agricoli durante un periodo di revoca della licenza di condurre: " Nel dicembre 2012 avevo contattato l'avv. DI 1 telefonicamente per chiedergli se potevo usufruire di un permesso di circolazione per mezzi agricoli. Il legale mi rispose che essendo titolare di due aziende agricole potevo condurre mezzi agricoli e mi disse pure che aveva altri clienti in questa situazione i quali conducevano questi mezzi. Mi diede il numero di telefono di uno di questi clienti, il signor _____, il quale è stato poi contattato pure telefonicamente per sapere come si era comportato. Mi disse che aveva circolato con mezzi agricoli e mi diede anche l'indirizzo e il numero di telefono di un rivenditore. Il signor _____ mi disse pure che aveva utilizzato il mezzo agricolo quando era in revoca della licenza per un anno. L'errore che ho commesso è stato quello di non richiedere per iscritto alla Sezione della circolazione il permesso di circolare con la categoria G. Ricordo tuttavia che avevo telefonato a questo ufficio e che avevo parlato con una signora di cui non conosco il nome, la quale mi chiese che sanzione avevo ricevuto e, dopo che avevo detto che avevo ricevuto una revoca di due anni, mi comunicò che potevo circolare con la categoria G in quanto non era necessario nessun permesso supplementare" (verbale di interrogatorio dell'imputato, allegato al verb. dib. di primo grado, pag. 1); - con sentenza 2 aprile 2014 il presidente della Pretura penale ha confermato l'imputazione di cui al DA e ha condannato AP 1 alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere di fr. 360.- ciascuna, per complessivi fr. 7'200.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, oltre che alla multa di fr. 600.- e al pagamento di tasse e spese giudiziarie. Dopo avere illustrato la differenza, in relazione alla possibilità di condurre veicoli a motore

agricoli, tra una revoca della licenza di condurre a tempo determinato e una a tempo indeterminato, il primo giudice ha sottolineato che: - la decisione di revoca in oggetto è precisa e, decretando una revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato, non menziona la possibilità (effettivamente esclusa in questi casi) - di condurre i veicoli delle categorie speciali G (veicoli agricoli) e M; - dal momento che AP 1 è già stato più volte in passato oggetto di decisioni di revoca della licenza di condurre a tempo determinato, avrebbe facilmente potuto e dovuto accorgersi della differenza e concludere che quella possibilità gli era in questo caso preclusa; - AP 1 non poteva fare affidamento sulle informazioni ricevute né dal legale, né da _____, né dall'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione poiché, per sua stessa ammissione (cfr verbale di interrogatorio dell'imputato, allegato al verb. dib. di primo grado, pag. 1), egli aveva detto loro (in particolare, all'impiegata della Sezione della circolazione) che la licenza di condurre gli era stata revocata per due anni e non, come in realtà, a tempo determinato; - AP 1 non può beneficiare, nemmeno, di un errore sull'illiceità, ritento come egli non si sia adeguatamente e dettagliatamente informato presso l'Ufficio della circolazione sulla possibilità di condurre un veicolo a motore agricolo, come invece avrebbe dovuto fare (sentenza impugnata, consid. da 10.1. a 10.3., pagg. 4-5-6); - con dichiarazione d'appello 16 maggio 2014, AP 1 ha manifestato la sua volontà di impugnare la citata sentenza e, nella successiva motivazione scritta del 2 settembre 2014 (art. 406 cpv. 3 CPP), ha precisato di impugnare l'intero giudizio di primo grado, sostenendo, in sintesi, che il suo comportamento è viziato da un errore sull'illiceità ai sensi dell'art. 21 CP e chiedendo, pertanto, il suo proscioglimento, nonché l'attribuzione di tasse, spese giudiziarie e ripetibili a carico dello Stato (doc. IX). - con scritto 5 settembre 2014 sia il procuratore pubblico che il presidente della Pretura penale hanno comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare all'appello presentato dal condannato. Il procuratore pubblico ha chiesto la reiezione dell'appello (doc. XI), mentre il presidente della Pretura penale ha comunicato di rimettersi alla decisione di questa Corte (doc. XII); considerato che - giusta l'art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque conduce un veicolo a motore, sebbene la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre gli sia stata rifiutata, revocata o non riconosciuta; - l'art. 16b cpv. 2 lett. e LCStr dispone che, dopo un'infrazione medio grave, la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre è revocata per un tempo indeterminato, ma almeno per due anni, se nei dieci anni precedenti la licenza è stata revocata tre volte per infrazioni almeno medio gravi. In questo caso quella pronunciata non è una revoca di ammonimento ma una revoca di sicurezza, poiché nel conducente recidivo - che nonostante le revoche di cui già è stato oggetto incorre in una nuova sanzione - l'inidoneità alla guida deve essere presunta per motivi caratteriali (Benoît Carron, *Théorie et pratique du retrait de permis - Le retrait d'admonestation du permis de conduire*, in *Journées du droit de la circulation routière* 11-12 juin 2012; Rüttsche/Webwe, *Theorie und Praxis des Führerausweisentzugs - Der Führerausweisentzug zu Warnzwecken*, in *Strassenverkehrsrechts - Tagung 2012 - 14-15 Juni 2012*; Cédric Mizel, *Retrait administratif du permis del conduire: le nouveau concept de récidive et la pratique "des cascades"*, in *RPS 126/2008*, pag. 325); - l'art.

E. 3

Intimazione a:

E. 4

Comunicazione a: - Pretura penale, 6501 Bellinzona - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino P_GLOSS_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente

Il segretario Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricsuzione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.